


# OPA BROKER

BUILDING  
INSURANCE



## ENGINEERING

**OpaBroker Assicurazioni** vanta una particolare esperienza nel settore delle coperture assicurative per l'Edilizia e delle Cauzioni gestendo importanti e primarie società di settore e avendo a disposizione una serie di convenzioni tra cui:

### Engineering: Polizze Rischi Tecnologici

- C.A.R. - Tutti i Rischi del Costruttore/Appaltatore
- Decennale Postuma
- R.P.O. - Rimpiazzo e posa in Opera
- E.A.R. - Tutti i Rischi del Montaggio
- Garanzia di Forniture
- Elettronica
- Guasti alle Macchine
- Danni da Interruzione di Esercizio da Guasti Macchine
- Leasing Strumentale
- Leasing Immobiliare

### Polizze di Responsabilità Civile

- Durante e per lo svolgimento dell'Attività Imprenditoriale
- In tempi successivi / Post Installazione - Danni Postumi in genere
- Per i casi in cui i Dipendenti e/o Collaboratori subiscano un infortunio, sia per l'azione di rivalsa INPS/INAIL, sia per richieste di risarcimento pervenute dal lavoratore infortunato
- Per la Conduzione dei Locali adibiti a Studio
- Per danni provocati da inquinamento
- Per danni patrimoniali derivanti dall'amministrazione e direzione dell'attività contraente
- Responsabilità Civile Auto

## Cauzioni e Fidejussioni

- Appalti Pubblici o Privati – Fidejussione Provvisoria
- Appalti Pubblici o Privati – Fidejussione Definitiva
- Appalti Pubblici o Privati – Fidejussione Ritenuta a Garanzia
- Appalti Esteri
- Concessioni Pubbliche ed Esattoriali (Costo di Costruzione ed Oneri di Urbanizzazione)
- Pagamenti e Rimborsi di Imposte
- Garanzie Legge 210/2005
- Altre Garanzie



## Gestione del Rischio

In particolare la divisione CONSTRUCTION vanta particolari esperienze nella gestione dei rischi che si possono verificare in uno dei tre momenti tipici in cui si può suddividere la realizzazione di un'opera:

### 1. Progetto e Appalto:

➤ Danni a Terzi e all'opera da realizzare, imputabili ad errori di progetto, di calcolo, di controllo e consulenza, compresi i danni patrimoniali (polizza RC Professionale);

➤ Perdite subite dal mancato perfezionamento del contratto d'appalto, dalla mancata buona esecuzione dei lavori, dal mancato buon funzionamento dell'opera e da eventuali imperfezioni riscontrate nel collaudo (garanzie fidejussorie, comprese quelle per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire – Legge 210/2004)

## **2. Costruzione:**

- Danni alle opere in costruzione (eventi naturali, accidentali, errori umani, etc.), alle opere preesistenti e alle attrezzature di cantiere, dall'inizio dei lavori fino alla consegna definitiva (polizza CAR).
- Danni durante i collaudi ed il periodo di manutenzione (polizza CAR)
- Responsabilità dell'impresa derivanti dalle proprie obbligazioni nei confronti di Terzi o di propri dipendenti o prestatori di lavoro, durante l'esercizio dell'attività (polizza RCT/O)
- Danni cagionati a terzi da difetti riscontrati nei prodotti fabbricati dopo la loro consegna (strutture prefabbricate, infissi, pareti mobili, etc.) (polizza RC Prodotti)
- Danni subiti ed arrecati durante il trasporto dei materiali, macchinari ed impianti di cantiere, compresi furto e rapina e mancata consegna (polizza Trasporti)
- Danni subiti dall'opera costruita e da terzi in seguito a rovina ( parziale o totale) o gravi difetti, fino a dieci anni dal compimento dell'opera (polizza Postuma Decennale Risarcitoria, Legge 210, o Postuma Decennale Indennitaria come da "Legge Merloni" o D. Lgs. 122/05)

## **3. Esercizio:**

- Danni alle opere in relazione ai rischi derivati dalla gestione ed utilizzo delle stesse (incendio, eventi naturali e catastrofali, etc.) e di quanto in esse contenuto.

La Legge 210/2004 ed il D.Lgs 122/2005, ad esempio, hanno introdotto nuove garanzie per i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili. Nel frattempo anche la Legge sulla Sicurezza, la 626/94, ha cambiato veste ed è entrata in un contesto più ampio, quello del D.Lgs 81/2008 che reca il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

La specialty gestisce tre macro aree di business:

- **CONSTRUCTION** a tutela dei rischi relativi a progetti di costruzione di opere civili e impiantistiche
- **RENEWABLES** a tutela dei rischi montaggio ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili di medie/grandi dimensioni (fotovoltaico, eolico, biomasse)
- **PROJECT FINANCE** Attività di consulenza assicurativa per conto degli enti finanziatori del progetto



## POLIZZA **E A R**

L'enorme sviluppo di tecnologia industriale ha reso necessaria la predisposizione di adeguate coperture assicurative per rispondere alle esigenze di moltissime imprese.

Stiamo parlando di aziende che hanno come core business la produzione e il montaggio di macchinari sofisticati e impianti complessi come le macchine motrici, gli impianti elettrici, alimentari, farmaceutici, chimici o quelli alimentati da forme di energia rinnovabile.

Si tratta di beni di ingente valore economico che devono funzionare correttamente: la polizza EAR nasce proprio per garantire in sicurezza la loro realizzazione ad "opera d'arte".

### **CARATTERISTICHE**

Analogamente alla polizza CAR, anche la EAR è divisa in due sezioni. Nella prima vengono coperti i danni materiali e diretti agli impianti e macchinari, in particolare si assicurano:

- impianti permanenti e temporanei
- impianti e le opere preesistenti



- costi di demolizione e sgombero
- macchinari, baraccamenti e attrezzature utili all'esecuzione dei lavori

La seconda sezione riguarda la responsabilità civile verso terzi e risponde per danni a persone, cose ed animali durante l'esecuzione dei lavori.

Anche in questo contratto i soggetti assicurati possono essere molti e comprendere tutto il team di lavoro, dal committente all'appaltatore, fino ad includere eventuali subappaltatori, direttori, installatori e in generale tutti i soggetti che concorrono all'esecuzione dei lavori.

La durata contrattuale corrisponde al tempo previsto per l'esecuzione dei lavori fino al termine delle prove di funzionamento.

Solitamente il contratto è legato ad un singolo progetto tuttavia può essere esteso temporalmente sottoscrivendo una convenzione.

## SOLUZIONE

Dall'inglese **Erection All Risks**, letteralmente tutti i rischi del montaggio, la polizza risarcisce all'assicurato i costi subiti in seguito alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato durante il montaggio. Allo stesso tempo lo mantiene indenne dalla responsabilità civile per danni a terzi occorsi durante o in conseguenza dell'attività di montaggio.

La polizza EAR è la soluzione adeguata per tutte quelle aziende che producono, vendono e montano il loro prodotto con la formula chiavi in mano, mentre è una risposta obbligatoria per coloro che si aggiudicano appalti pubblici.

## IL PLUS OPA BROKER

Il nostro team è in grado di analizzare i rischi specifici di ogni azienda e seguirla nell'esatta individuazione delle condizioni contrattuali da inserire nella copertura assicurativa. Inoltre, grazie a solide collaborazioni con partner internazionali, siamo in grado di assistere le aziende anche all'estero o comunque nel luogo in cui sarà installato l'impianto o il macchinario. Infine, i nostri consulenti potranno consigliarvi eventuali polizze abbinate, come la ALOP (Advance Loss Of Profit), che copre il danno economico indiretto conseguente all'entrata in esercizio posticipata dell'opera a causa di un sinistro verificatosi all'opera stessa in fase di costruzione.

## POLIZZA CAR

---

La costruzione di opere come strade, ponti, fabbricati civili, industriali e commerciali è un'attività molto complessa: i lavori si protraggono nel tempo, i cantieri sono esposti agli eventi meteorologici, vengono coinvolte molteplici figure (come fornitori, progettisti, committenti e installatori) che lavorano contemporaneamente. Si intuisce, quindi, che sono molte le variabili che possono minare la corretta riuscita dell'opera in costruzione con conseguenze disastrose sul fronte economico-finanziario non solo per l'impresa esecutrice, ma anche per la committenza.

### CARATTERISTICHE

Nello specifico il contratto è suddiviso in due sezioni.

**La sezione I°** riguarda i danni materiali e diretti alle opere durante l'esecuzione, causati da eventi esterni (come eventi atmosferici e naturali, socio politici, incendio, furto) o interni (errori umani, di calcolo e progettazione). Nello specifico si assicurano:

- opere e impianti permanenti e temporanei
- opere e impianti preesistenti
- costi di demolizione e sgombero
- macchinari, baraccamenti e attrezzature utili all'esecuzione dell'opera.

**La sezione II°** riguarda la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose ed animali durante lo svolgimento dei lavori. In questo tipo di assicurazione si distingue il contraente, cioè colui che stipula la polizza e ne paga il premio assicurativo, dall'assicurato, cioè il beneficiario della copertura assicurativa che può essere ogni singolo membro del team che interviene nell'esecuzione dell'opera: il Committente, l'Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori, fino ad arrivare a Progettisti, Fornitori e Installatori.

Nella polizza CAR devono essere specificati il luogo in cui si effettua la costruzione dell'opera e la durata contrattuale che coincide con il tempo previsto per l'esecuzione delle opere, che inizia nel momento in cui vengono scaricati i materiali sul luogo del montaggio e finisce con il collaudo dell'opera stessa. La polizza può essere estesa ad un successivo periodo di

“manutenzione” che solitamente non supera i 12 mesi.

## **SOLUZIONE**

In questo contesto entra in gioco la polizza CAR (Contractor's All Risks) che significa letteralmente “tutti i rischi del costruttore” e copre sia i danni materiali e diretti che un'opera può subire in fase di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento, sia quelli involontariamente cagionati a terzi.

La polizza CAR consente di adempiere agli obblighi di legge in caso di partecipazione a gare d'appalto nell'ambito delle opere pubbliche, anche qualora l'assicurato operi in ATI o Consorzi e la garanzia comprende i danni cagionati o subiti da i subappaltatori presenti nel contratto di appalto.

Tuttavia è uno strumento sempre più richiesto, anche nei contratti tra i privati che vogliono evitare situazioni finanziarie negative e ultimare senza problemi l'impegno assunto. In quest'ultimo caso parliamo di società immobiliari, imprese edili e aziende che, in qualità di Committeente, fanno realizzare ampliare fabbricati in genere.

## **IL PLUS DI OPA BROKER**

L'attività edile è un'attività importante e ad alto rischio, per questo necessita di una copertura globale adeguata.

Sosteniamo tutte quelle aziende che, pur non essendo obbligate, decidono di stipulare tale polizza quale sinonimo di serietà, garanzia e fiducia nei confronti del Committente. Inoltre, i nostri consulenti saranno in grado di consigliarvi eventuali polizze abbinate, come la ALOP (Advance Loss Of Profit), che copre il danno economico indiretto all'impresa che ritarda la data programmata di consegna dell'opera finita poiché la stessa è stata colpita da un sinistro durante la fase di costruzione.

## POLIZZA **RCT IMPRESE EDILI:** TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE

**La sottoscrizione di una polizza RCT imprese edili, per chi opera nel settore edilizio, è obbligatoria nel caso in cui si voglia partecipare a gare pubbliche.**

Per quanto riguarda le opere edili da svolgersi nel settore privato, pur non essendoci una norma che obbliga l'impresa al possesso di una polizza assicurativa, la stipulazione di una garanzia RCT e RCO, risulta di fondamentale importanza: nel caso di danni involontariamente cagionati a terzi o a prestatori di lavoro, evita l'esborso diretto da parte del responsabile civile (l'impresa edile) in quanto tutelato dalla copertura assicurazione e garantisce il committente

*Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta....*



## POLIZZA RCT IMPRESE EDILI: RCT E RCO

La polizza RCT/O imprese edili è un contratto sottoscritto tra due parti: il contraente (impresa edile) e l'assicuratore.

Con la sottoscrizione della polizza, per entrambe le parti, sorgono degli obblighi: per l'assicuratore quello di tenere indenne l'impresa di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile, nel caso in cui dovessero verificarsi degli eventi dannosi legati all'attività svolta; per l'impresa edile quelli relativi al rispetto delle condizioni previste in polizza e al pagamento del premio.

Pertanto, l'impresa edile che ha versato, nei termini previsti, il premio riguardante la polizza RCT/O imprese edili, qualora durante lo svolgimento della propria attività dovesse arrecare involontariamente danni fisici, materiali e patrimoniali a soggetti terzi, dovrà denunciare il sinistro all'assicurazione la quale, valuterà la risarcibilità o meno del danno sulle basi della eventuale responsabilità dell'assicurato e in forza delle condizioni di assicurazione.

La sottoscrizione di una Polizza RCT/O Imprese Edili, pone l'impresa al riparo da pagamenti imprevisti, relativi a somme ben più consistenti rispetto a quanto viene versato con il premio assicurativo.

In caso di sinistro, infatti, le somme da erogare a terzi o a prestatori di lavoro, a titolo di risarcimento danni, possono essere così elevate da compromettere la solidità economica dell'impresa stessa.

Pertanto, la polizza RC/O imprese edili è vivamente consigliata perchè pone al riparo da eventuali rischi futuri e incerti e una polizza con adeguati massimali è un plus che l'impresa puo' presentare a tutti i clienti.

La copertura prevista in polizza può essere di due tipi:

**1.a per danni cagionati a terzi (RCT);**

**2.a per danni cagionati a prestatori di lavoro (RCO).**

Le due coperture possono coesistere.

## POLIZZA RCT IMPRESE EDILI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'esecuzione di opere edili può comportare significativi rischi, con conseguente danneggiamento di strutture o cose di terzi, in caso peggiore, lesioni fisiche subite da persone.

Nell'ipotesi in cui i danni arrecati a terzi non fossero ripristinabili e nel caso in cui le parti danneggiate dovessero avanzare richieste di risarcimento, per lesioni fisiche o materiali, in caso di comprovata responsabilità dell'impresa edile, sarà quest'ultima tenuta al pagamento dei costi da sostenersi per il ripristino della situazione allo stato precedente il sinistro.

Nel caso in cui l'impresa edile dovesse risultare titolare di una polizza RCT imprese edili, sarà l'assicurazione ad occuparsi direttamente del ristoro dei danni arrecati a terzi, nei limiti del massimale e di quanto previsto nelle condizioni contrattuali.



# POLIZZA RCT IMPRESE EDILI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Purtroppo, non è infrequente l'accadimento di infortuni sul lavoro; anche in questo caso, sottoscrivere una polizza che prevede la garanzia RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro), garantisce l'impresa edile dal risarcimento di un sinistro che comporti lesioni fisiche e materiali ad un suo dipendente, in caso di comprovata responsabilità.

## POLIZZA RCT IMPRESE EDILI: QUANDO È OBBLIGATORIA PER LEGGE

La polizza RCT imprese edili è obbligatoria per le imprese edili che intendono partecipare a gare d'appalto nell'ambito dell'edilizia pubblica.

In tale ambito, quindi, oltre alla copertura RCT (verso terzi) sono richieste le seguenti ulteriori garanzie:

### **1. fideiussione provvisoria**

serve a garantire alla Stazione Appaltante che l'impresa edile sia in grado di procurarsi la successiva copertura assicurativa finalizzata alla esecuzione delle condizioni previste nel contratto;

### **2. fideiussione definitiva**

obbligatoria in fase di aggiudicazione della gara, a copertura del mancato o inesatto adempimento dei vincoli contrattuali;

### **3. fideiussione per svincolo ritenute di garanzia sugli stati avanzamento lavori**

richiesta ogni qualvolta venga presentato uno Stato Avanzamento

Lavori (SAL), al fine di poter procedere con lo svincolo anticipato delle ritenute maturate.

#### 4. CAR (Constructor's All Risks)

comprende tutti i rischi del costruttore, cioè la tutela a favore di coloro che subiscono danni (fisici o materiali) dalla esecuzione delle opere; ad esclusione dei sinistri derivanti da errata progettazione, da cause di forza maggiore (salvo ricomprenderle con apposite estensioni);

#### 5. Decennale postuma

sulla base del valore dell'appalto.

## QUALI SONO LE GARANZIE PRESTATE DA UNA POLIZZA RCT IMPRESE EDILI

Il contratto di assicurazione che una impresa edile decide di stipulare con una società di assicurazioni può contenere diverse garanzie, le quali di solito vengono valutate in base al tipo di attività svolta dal cliente.



Una polizza RCT imprese edili solitamente comprende la tutela dell'assicurato in caso di danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione della sua attività, nello specifico il danno a cose (totale o parziale) che prevede un risarcimento pari all'importo che il danneggiato deve sostenere per la sostituzione o la riparazione dell'oggetto lesionato, oltre all'eventuale compensazione del mancato utilizzo del bene e la diminuzione del suo valore; il danno arrecato alle persone (danno biologico, invalidità permanente e temporanea) o, in casi estremi, la morte e il danno patrimoniale (con specificazione delle somme relative al danno emergente e/o al lucro cessante).

Oltre alla garanzia base, inoltre, è possibile richiedere l'inserimento, all'interno della polizza RCT imprese edili, di eventuali garanzie aggiuntive ritenute importanti in relazione al tipo di attività svolta.

Così, a tutela di chi svolge questa professione, possono essere ricompresi eventuali rischi derivanti da responsabilità civile dell'assicurato in caso di:

- danni provocati a terzi dalle mansioni svolte da dipendenti o collaboratori della impresa edile;
- danni provocati dall'assicurato a beni di terzi;
- danni causati da incendio;
- danni arrecati a condutture e impianti sotterranei di ogni tipo e genere, a seguito di lavori di scavi o a causa di vibrazioni, assetamento, danni da cedimento o franamento del terreno su cui si stava lavorando;
- danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività lavorativa altrui;
- responsabilità civile postuma;
- danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi;
- danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici;
- cessione di lavori in subappalto;
- infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti;
- malattie professionali.

## POLIZZA RCT IMPRESE EDILI: L'ASSISTENZA DI UN BROKER ASSICURATIVO COME NOI

La scelta della compagnia assicuratrice, unitamente a quella relativa alle garanzie da inserire all'interno di una **Polizza RCT imprese edili** non è semplice, ed è proprio per tale motivo che occorre affidarsi ad un partner con una importante esperienza nel settore delle assicurazioni come **Opa Broker Srl**.



BUILDING  
INSURANCE

*Presente sul mercato assicurativo da oltre 10 anni, la nostra società di brokeraggio assicurativo è in grado di offrire diverse garanzie rivolgendoci alle compagnie leader in questo settore, ricercando le migliori condizioni di mercato, selezionando la proposta più interessante, offrendo una protezione mirata. Soprattutto, però, fornendo una consulenza operativa articolata, rapida, su misura.*








OPA  
BROKER

BUILDING  
INSURANCE



Via della Stazione, 261 int. 6  
04100 LATINA  
+39 **0773.632128**  
**info@opabrokersrl.com**  
**www.opabrokersrl.com**

